



Il Tribunale di Agrigento

Il Giudice designato;

vista l'istanza di cui al procedimento **VG n. 37 37** **avente ad oggetto nomina del professionista con funzioni di O.C.C.** promosso **[REDACTED]**

[REDACTED] nato a AGRIGENTO (AG) **[REDACTED]** e residente in Indirizzo Telematico ,
rappresentato e difeso dall'avv. GANCI GIUSEPPINA

esaminata l'attestazione del professionista con funzioni di O.C.C. dr.ssa Vella ;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'accesso al piano del consumatore non essendo sufficientemente documentata la causa che avrebbe determinato lo stato di sovraindebitamento incolpevole e la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni assunte;

in particolare deve rilevarsi che già all'epoca dei finanziamenti erogati dalla Banca Popolare Sant'Angelo il **[REDACTED]** aveva incarichi solo a tempo determinato e, quindi, era consapevole che potessero sorgere difficoltà nell'adempimento delle obbligazioni assunte;

rilevato che l'istante, in subordine, ha chiesto, l'accesso alla **procedura di accordo con i creditori;**

osservato che non osta all'accesso alla procedura di accordo la preclusione di cui all'art. 7 comma 2 della L 3/2012 che presuppone che il soggetto abbia avuto effettivo accesso a una delle tre procedure previste;

nel caso di specie, invece, l'istante non ha mai beneficiato degli effetti previsti dalla legge in quanto mai è stato ammesso;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;

visto l'art. 10 l. n. 3/2012;

DISPONE

che il debitore istante curi l'iscrizione a ruolo del procedimento presso la sezione Fallimentare del Tribunale di Agrigento che provvederà alla formazione di nuovo fascicolo;

visto l'art. 1 del D.L. 8.3.2020 n. 11 contenente misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria; considerato che occorre tener conto delle prescrizioni previste dal citato decreto per ciò che concerne i procedimenti non caratterizzati da urgenza;

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza dinnanzi a sé del **24 settembre 2020 ore 9,30** ove si procederà anche all'accertamento di iniziative e atti in frode ai creditori;



DISPONE

Che il professionista con funzioni di OCC provveda a comunicare la proposta e il presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012, con espresso avviso ai creditori che possono far pervenire, al professionista stesso, almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta; e con l'espresso avviso che **in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso per silenzio assenso** alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

STABILISCE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Agrigento a cura del professionista con funzioni di O.C.C, con oscuramento dei dati personali del debitore;

DISPONE

che sino alla definitività dell'eventuale provvedimento di omologazione non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

MANDA

Alla cancelleria per le comunicazioni all'istante e al professionista con funzioni di O.C.C. dr.ssa Vella.

Agrigento, 12 marzo 2020

Il Giudice
Silvia Capitano